

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

SETT. DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE

PROT.GEN. 683138/2011

N.REG.DEL 2392/2011

**GIUNTA COMUNALE - SEDUTA DEL 21/10/2011**

**- OGGETTO -**

**Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano, e negli eventuali successivi gradi, instaurato da n.175 cittadini contro Regione Lombardia e Comune di Milano per ottenere livelli di qualità dell'aria nella norma, nonché l'accertamento del superamento di detti limiti dal 2005 e la condanna al conseguente danno non patrimoniale.**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Riunitasi in numero legale,  
sotto la presidenza del Sindaco PISAPIA Giuliano  
con la presenza degli Assessori:

PISAPIA, BISCONTI, CASTELLANO, D'ALFONSO, DE CESARIS, MAJORINO, MARAN,  
TAJANI, GUIDA

E la partecipazione del Segretario Generale MUSICO' Ileana

Come da pertinente verbale di seduta,

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Ritenuto che la proposta di che trattasi appare meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale richiesto, in via generale, con nota sindacale n.1078010 del 30/06/1997;

Con votazione unanime

**DELIBERA**

- La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata e fatta propria.

Milano



Comune  
di Milano

**COMUNE DI MILANO**

area/anno - sub

**PG 683.138/2011-0**

22/09/2011

DC AVVOCATURA COMUNALE

**(C)PROT. DC AVVOCATURA C**

22/09/2011

Direzione Centrale Avvocatura  
Direzione

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano, e negli eventuali successivi gradi, instaurato da n.175 cittadini contro Regione Lombardia e Comune di Milano per ottenere livelli di qualità dell'aria nella norma, nonché l'accertamento del superamento di detti limiti dal 2005 e la condanna al conseguente danno non patrimoniale.

L'Avvocato  
Avv. Massimo Cali

L'Avvocato Capo  
Avv. Maria Rita Surano

Il Sindaco  
Giuliano Pisapia



Prot. Gen.: 683.138/2011

del 22.09.2011

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il sig. Perone Tommaso ed altri 174 cittadini residenti nel Comune di Milano, con atto di citazione notificato il 09.05.2011, hanno convenuto la Civica Amministrazione e la Regione Lombardia innanzi il Tribunale Civile di Milano per ottenere l'accertamento e la declaratoria del superamento, a partire dal 01.01.2005 e fino ad oggi, dei valori limite prescritti per le sostanze inquinanti previste dal D.M. Ambiente 60/2002 e dalla direttiva 1999/30/CE, l'accertamento dell'esistenza di un obbligo giuridico, per la Regione Lombardia ed il Comune di Milano, di raggiungere i livelli di qualità dell'aria ambiente stabiliti dalle medesime norme e, conseguentemente, la loro condanna, in via tra loro solidale e/o alternativa, al risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito del superamento del valore limite dell'inquinante PM10 nell'aria ambiente del territorio comunale.

Considerato che:

- il D.M. Ambiente 60/2002 individua i Sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, quali soggetti competenti ad adottare, sulla base dei piani e dei programmi regionali di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- la Regione Lombardia ha adottato i prescritti piani d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico ed il Comune di Milano, per la parte di propria competenza, vi ha dato puntuale esecuzione;
- il Comune di Milano non si è limitato a svolgere il ruolo di ente esecutore dei piani e dei programmi regionali ma, pur in assenza di uno specifico obbligo giuridico, ha affrontato il problema dell'inquinamento atmosferico adottando ulteriori provvedimenti che, superata la logica degli interventi emergenziali, hanno largamente contribuito al miglioramento della qualità dell'aria prevenendo gli accumuli di sostanze inquinanti;
- i dati relativi all'inquinamento atmosferico dell'ultimo quinquennio dimostrano l'efficacia dei numerosi provvedimenti adottati dal Comune di Milano, tra questi ECOPASS (misura consistente in una "penalizzazione economica" per gli utilizzatori dei mezzi privati maggiormente inquinanti), ZTL MERCI (regolamentazione dell'accesso dei veicoli destinati al trasporto merci alla Zona a Traffico Limitato della Cerchia dei Bastioni sulla base delle prestazioni ambientali), gli incentivi previsti per



Prot. Gen.: 683.138/2011

del 22.09.2011

- l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione, le campagne di controllo degli impianti termici, gli incentivi all'utilizzo di vettori energetici alternativi nel settore dei trasporti, gli interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio comunale ecc.;
- la concreta efficacia di qualsiasi provvedimento amministrativo finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria nel territorio comunale è condizionata da fattori che, per loro natura, non possono essere modificati da provvedimenti a carattere locale (ad es. le concentrazioni di sostanze inquinanti al di fuori del territorio comunale, la presenza in atmosfera di sostanze inquinanti che non hanno origine antropica, le condizioni meteorologiche caratteristiche dell'area della pianura padana ecc.)

Ritenuto che:

- nessuna responsabilità risarcitoria è imputabile all'Amministrazione Comunale che, entro i limiti delle proprie competenze ed in conformità alle norme vigenti, ha adottato ogni provvedimento utile a ridurre l'inquinamento atmosferico, garantendo l'equo bilanciamento dei numerosi e spesso contrapposti interessi della collettività;
- è necessario costituirsi in giudizio per dimostrare la legittimità dell'azione amministrativa svolta dal Comune di Milano per migliorare la qualità dell'aria.

Atteso che:

- il patrocinio municipale è svolto da avvocati della Civica Avvocatura;
- le eventuali spese di lite dipendenti da sentenza o da altro titolo giudiziale esecutivo saranno impegnate ai sensi di legge;
- il carattere meramente ipotetico di tali spese, allo stato indeterminabili sia nell'an sia nel quantum, esenta dall'acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto:

- il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale

Ritenuta la propria competenza, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 47, 48 e 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

#### DELIBERA

Di autorizzare la costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano, e negli eventuali successivi gradi, instaurato da n.175 cittadini contro Regione Lombardia e Comune di Milano per ottenere livelli di qualità dell'aria nella norma, nonché l'accertamento del superamento di detti limiti dal 2005 e la condanna al conseguente danno non patrimoniale.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano, e negli eventuali successivi gradi, instaurato da n.175 cittadini contro Regione Lombardia e Comune di Milano per ottenere livelli di qualità dell'aria nella norma, nonché l'accertamento del superamento di detti limiti dal 2005 e la condanna al conseguente danno non patrimoniale.

P.G.: 683.138/2011

del 22.09.2011

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

**Favorevole**                       **se ne propone l'immediata eseguibilità**

**N.B.:** provvedimento ritenuto senza riflessi contabili  
(sbarrare quando ne ricorrano i presupposti)

IL DIRETTORE DEL SETTORE

L'AVVOCATO CAPO  
del Settore

Data 22.09.2011

**D.C. Programmazione, Bilancio e Tributi**

Settore \_\_\_\_\_ Servizio \_\_\_\_\_ Ufficio \_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

- Favorevole**
- Non dovuto** (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)
- Contrario per i seguenti motivi**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Data \_\_\_\_\_

**PARERE DI LEGITTIMITÀ'**

(nota sindacale Prot. n. 1078010/97 del 30/6/1997)

**Favorevole**

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 13 OTT, 2011

Milano



Comune  
di Milano

**COMUNE DI MILANO**

**Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei.**

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede, composto di n. 5 fogli, è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria Generale.

F.to digitalmente da  
Il Funzionario Amm.vo

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Documento	n° di registro
COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO, E NEGLI EVENTUALI SUCCESSIVI GRADI, INSTAURATO DA N.175 CITTADINI CONTRO REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO PER OTTENERE LIVELLI DI QUALIT DELL'ARIA NELLA NORMA, NONCH L'ACCERTAMENTO DEL SUPERAMENTO DI DETTI LIMITI DAL 2005 E LA CONDANNA AL CONSEGUENTE DANNO NON PATRIMONIALE.	2392 683138